

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 4 SITA IN NONANTOLA (MO)**

L’anno duemiladiciassette, del mese di ____, il giorno ____, presso _____

Tra:

- Comune di Nonantola (MO), c.f.: 00237070362, p.iva:00176690360, Via G. Marconi 11, qui definita “Comune”, che interviene al presente atto in persona del ____ in qualità di _____

e

- ____ S.r.l., unipersonale, C.F. e p.iva nonché iscrizione al registro delle imprese di Modena _____, con sede in ____ Via _____, qui definita “Società”, che interviene al presente atto in persona del _____, in qualità di legale rappresentante p.t.

Entrambe singolarmente e congiuntamente definite rispettivamente “Parte/Parti”

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell’articolo 3 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 2/2016 “*Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali*” è stato avviato il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie dell’Unione Comuni del Sorbara (Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, Castelfranco e San Cesareo).
- con deliberazione della Giunta dell’Unione Comuni del Sorbara n. 35 del 31/08/2016, pubblicata sul BURERT n. 284 del 22/09/2016 si è provveduto ad approvare il progetto di revisione della pianta organica delle farmacie dell’Unione Comuni del Sorbara.
- Nel progetto il Comune di Nonantola indicava la sede farmaceutica sulla quale intendeva esercitare il diritto di prelazione, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 2/2016, che coincideva con la sede n. 4.
- Con determinazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/01/2009 è stato esercitato dal Comune di Nonantola il diritto di prelazione per la sede farmaceutica n. 4.
- La Giunta Comunale di Nonantola con deliberazione n. 88 del 30/05/2017 avente ad oggetto “*Proposta al Consiglio Comunale di costituire una società a prevalente capitale pubblico nella forma giuridica di società a responsabilità limitata per la gestione di una farmacia comunale di nuova istituzione in Nonantola.*”, ha deliberato di porre in essere ogni atto utile e necessario per l’attivazione della sede farmaceutica n. 4 da attuarsi entro il 31 agosto 2017.

- Il Consiglio Comunale di Nonantola con deliberazione n. ___ del ____, avente ad oggetto la *“Costituzione di società a prevalente capitale pubblico nella forma giuridica di società a responsabilità limitata per la gestione di una farmacia comunale di nuova istituzione in Nonantola”*, ha preso atto della deliberazione di Giunta Comunale suddetta e deliberato di attivare la procedura pubblicistica per individuare un socio privato e per l’affidamento del servizio, per disciplinare la modalità di gestione ed i rapporti con il socio stesso in coerenza con gli *“indirizzi per la selezione del socio di minoranza”* e costituire una società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, denominata *“_____”*, con sede in Nonantola.
- I rapporti tra il Comune e la Società devono essere regolati dal presente contratto di servizio, tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STRIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Premesse

1. Le premesse e gli allegati rappresentano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
 2. In aggiunta ai termini definiti in altri articoli del presente Contratto, i seguenti termini avranno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi.
- *“Comune”*, il Comune di Nonantola.
 - *“Società”*, la società che gestisce il servizio.
 - *“Servizio”*, il servizio di gestione della farmacia comunale n. 4 sita in Nonantola.
 - *“Contratto”*, il presente contratto di servizio.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra il Comune e la Società con riguardo alla concessione dello svolgimento del Servizio.
2. La Società deve avere per oggetto l’insieme delle attività indicate nello Statuto e comunque comprendere:
 - Gestione del servizio farmaceutico comunale e servizi accessori, connessi e complementari alla vendita di farmaci e altri prodotti, in un’ottica di integrazione e complementarietà con il servizio sanitario nazionale, al fine di favorire la tutela della salute degli abitanti del Comune di Nonantola.

3. Eventuali nuovi servizi, non compresi nel presente Contratto, verranno disciplinati con separati accordi conclusi tra il Comune e la Società. Tali servizi risulteranno accessori o complementari o comunque connessi all'oggetto del presente Contratto.

Art. 3 Durata e valore del contratto

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra Comune e Società fino al 31 dicembre 2037.
2. Alla scadenza il Contratto è rinnovabile soltanto per iscritto e per espressa pattuizione delle Parti. Il rinnovo espresso, salve pattuizioni scritte difformi, si intende riferito all'intero contenuto del presente Contratto e a tutte le sue condizioni. Il rinnovo deve essere sottoscritto almeno ___ mesi prima della data di scadenza.
3. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio farmaceutico, le Parti concordano che in caso di scioglimento per qualsiasi ragione del presente Contratto o di mancato rinnovo, la Società è tenuta, qualora richiesto dal Comune, ad assicurare le prestazioni oggetto del presente Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario indicato dal Comune e comunque per un periodo massimo di ___ mesi.
4. Lo svolgimento del Servizio non comporta il pagamento di un corrispettivo da parte della Società.
5. Qualora il Comune decidesse di esercitare il diritto di opzione per l'apertura di nuove farmacie all'interno del comprensorio territoriale di competenza, esso non è vincolato ad affidare la gestione del relativo servizio alla Società.

Art. 4 Ubicazione dell'attività

1. La Società dovrà garantire a Nonantola una sede idonea all'esercizio dell'attività.

Art. 5 Modalità di espletamento del servizio

1. Il Servizio di cui all'art. 2 dovrà essere gestito direttamente dalla Società attraverso il ricorso a risorse umane e materiali, reperite attraverso contratti di appalto, consulenza, lavoro dipendente, autonomo o di ogni altra fattispecie consentita, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6 Avvio e continuità del servizio

1. Il Servizio oggetto del presente Contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, essendo la farmacia uno dei centri preposti

all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

2. L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per ragioni tecniche proprie del servizio e pur sempre nei limiti previsti dalla vigente legislazione. In tutte tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi competenti. La Società è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria per prevenire l'interruzione o sospensione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Le interruzioni e/o sospensioni del Servizio oltre i limiti di legge suddetti determineranno le cause di scioglimento e di recesso di cui agli articoli 10 e 25 dello Statuto.

3. La Società è obbligata a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole o dannosa derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

Art. 7 Aspetti strategici del rapporto tra Comune e Società

1. Gli aspetti strategici del rapporto tra la Società e il Comune, nel rispetto dei rispettivi equilibri economici, attengono:
 - Alla definizione degli atti di pianificazione strategica della gestione aziendale e all'offerta dei servizi da erogare nei confronti del pubblico.
 - Alla definizione del budget annuale e triennale, sia economico che finanziario.
2. Gli aspetti strategici sono regolati attraverso:
 - Le previsioni dei Patti parasociali.

Art. 8 Obblighi della Società

1. La Società si impegna ad erogare i servizi affidati secondo i principi di eguaglianza dei diritti dell'utente, imparzialità, obiettività e giustizia nei confronti degli utenti, continuità e regolarità del servizio, partecipazione del cittadino.
2. La Società dovrà adottare tutte le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dal Comune e concordati con la Società nell'erogazione del Servizio, secondo criteri di efficienza ed economicità e comunque a:

- Rispettare l'orario di apertura seguente: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; la domenica e i festivi nel rispetto dei criteri di rotazione con le altre farmacie.
- Prenotazione visite specialistiche ed esami di laboratorio da effettuare presso le strutture pubbliche e convenzionate.
- Promuovere l'uso corretto del farmaco.
- Garantire il servizio di apertura notturna, nel rispetto dei criteri di rotazione con le altre farmacie.
- Promuovere, organizzare ed attuare all'interno della farmacia e sul territorio iniziative d'educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale.
- Favorire la formazione e l'aggiornamento del personale al fine di elevare gli standard di qualità del Servizio.
- Mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del Servizio;
- Aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di particolari categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo quanto previsto dal D.P.R. 94/89 *“Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre del 1978, n. 833”*.
- La Società è tenuta, inoltre, a uniformare i propri criteri di gestione alla “Carta dei servizi” (a seguire Carta) allegata al presente Contratto, quale parte integrante e sostanziale.
 3. La Società è obbligata a prestare il Servizio e le attività sopra richiamate nel rispetto di tutte le norme di legge nelle materie oggetto del servizio e inerenti allo stesso.
 4. La Società è obbligata a garantire l'ottimale qualità del Servizio e delle attività prestate, la loro efficienza, nel rispetto del rigoroso rispetto dei principi di economicità, efficacia e continuità del servizio pubblico.
 5. La Società dovrà dotarsi di attrezzature e personale idonei a garantire il regolare e corretto svolgimento del Servizio, assicurando il mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento del Servizio, dell'immobile utilizzato per l'espletamento del Servizio, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e apportando eventuali migliorie.
 6. Dovrà inoltre inviare al Comune annualmente una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

7. La Società, senza oneri o costi aggiuntivi a carico del Comune, si impegna ad ampliare la gamma dei servizi resi all'utenza oltre a quelli descritti nella Carta, in ragione dell'evoluzione dell'attività della farmacia e dei mutamenti delle esigenze della collettività, ferma restando la facoltà per il Comune di richiedere lo svolgimento di nuovi servizi da parte della Società.
8. Durante la vigenza del presente Contratto la Società sarà la sola ed unica responsabile della corretta, economica ed efficiente gestione del Servizio, nell'osservanza delle normative vigenti in materia e delle disposizioni del presente Contratto.
9. La Società si impegna ad osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme che entrassero in vigore durante la gestione e che comunque abbiano attinenza con l'esecuzione del Servizio.
10. La Società solleva e manleva il Comune da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa derivante dall'esercizio del Servizio di cui al presente Contratto, per tutti i danni che dovessero derivare a persone, dipendenti e utenti, e a cose per ed a causa delle attività stesse.
11. La Società provvederà alla stipula di adeguati contratti di assicurazione per la copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per i macchinari impiegati, dando comunicazione al Comune dei relativi estremi di polizza e delle successive variazioni.
12. La Società dovrà, altresì, produrre al socio Comune una relazione semestrale circa l'andamento dell'attività, con relativa analisi e motivazione degli eventuali scostamenti (finanziari, economici e patrimoniali) tra i dati a consuntivo e quelli previsionali, al fine di garantire efficacia, efficienza ed economicità della gestione, senza alcun aggravio di spese ed oneri per l'Ente.

Art. 9 Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del Servizio da parte della Società, con particolare riferimento all'adozione tempestiva dei provvedimenti ed alla cura degli adempimenti utili necessari allo svolgimento del Servizio, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. In particolare darà notizie dei provvedimenti di assetto e uso del territorio

che possano determinare modificazioni nella gestione del Servizio ovvero mutamenti delle condizioni dello stesso.

2. Il Comune si impegna inoltre ad agevolare il migliore espletamento del Servizio farmaceutico da parte della Società con particolare riferimento all'adozione di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Il Comune consentirà, inoltre, l'accesso nei limiti di legge a tutte le informazioni in suo possesso, con addebito dei costi utili all'espletamento del Servizio.

Art. 10 Rapporti economico-finanziari

1. Le entrate derivanti dall'espletamento del Servizio spettano interamente alla Società, come tutti i relativi oneri.
2. La partecipazione agli utili di esercizio e la ripartizione degli stessi sarà effettuata secondo quanto disposto dallo statuto della Società.

Art. 11 Controllo e vigilanza

1. Il Comune potrà in qualsiasi momento, previo avviso di ___ giorni, verificare che il Servizio sia eseguito con diligenza e qualità. La Società, tramite gli organi sociali ovvero il Direttore, dovrà collaborare a detta attività fornendo tutte le informazioni necessarie.
2. Sempre ai fini della verifica, il Comune potrà effettuare, durante l'orario normale di apertura, visite nella sede in cui viene svolto il Servizio o qualunque attività connessa. Potrà inoltre adottare, nel rispetto del normale svolgimento dell'attività della Società, ogni azione per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza in merito alla gestione dello stesso.

Art. 12 Rapporti con l'utenza

1. Tutti i rapporti con l'utenza e i fruitori del Servizio nonché con i cittadini, relativi a tutte le problematiche della gestione del Servizio, sono demandati alla Società che li affronterà e li risolverà autonomamente.
2. Nella relazione consuntiva di cui al precedente art. 8.6, la Società dovrà evidenziare in maniera sintetica i reclami, le osservazioni o le proposte avanzate dall'utenza e le eventuali conseguenti azioni adottate.

Art. 13 Risoluzione del Contratto

1. In caso di grave e comprovata inadempienza da parte della Società nella gestione del Servizio, il Comune potrà risolvere il presente Contratto e revocare l'affidamento del Servizio stesso.
2. Costituiscono espresse ipotesi di risoluzione del presente Contratto:
 - Decadenza dall'esercizio della farmacia, dichiarata dall'autorità sanitaria.
 - Chiusura di un esercizio per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata.
 - Reiterata vendita al pubblico di farmaci scaduti o vietati o di cui sia stata revocata l'autorizzazione al commercio, ovvero reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti.
 - Decesso del Direttore della farmacia.
 - Omessa stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore sulla stessa;
 - Ricorso all'abusivismo professionale o al lavoro irregolare.
 - Reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del Servizio.
 - Inosservanza del divieto di trasferimento o cessione del Contratto.
 - Scioglimento per qualsiasi causa della Società.
 - Cancellazione dall'Ordine dei Farmacisti, qualunque ne sia il motivo, ovvero perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società in sede di gara.
 - Verificarsi di una situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità, come disciplinato dal bando di gara in base al quale il socio privato è stato selezionato.
 - Mancato svolgimento della propria attività professionale di Direttore di farmacia, così come previsto dall'art. 6 dello statuto, che disciplina le prestazioni accessorie.
 - Chiusura in perdita di tre esercizi su cinque per cause imputabili alla cattiva gestione della farmacia.
3. Il Contratto si risolve altresì per gravi o comprovate inadempienze da parte del Comune.
4. La Parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione è tenuta a contestare l'inadempienza per iscritto alla controparte entro 30 (trenta) giorni da quanto ne è venuta a conoscenza, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento. La Parte intimata può presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le controdeduzioni siano respinte dalla Parte attrice e la

Parte intimata non cessi il proprio comportamento entro il medesimo termine, la Parte attrice può richiedere la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, secondo le norme del codice civile.

5. La risoluzione del Contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltre che la revoca dell'affidamento del Servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia di titolarità del Comune alla Società, la cessione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili necessari e utili all'espletamento del Servizio, dei relativi rapporti di lavoro nonché dei contratti per i servizi necessari all'espletamento dell'attività. Il Comune corrisponderà alla Società una somma da determinarsi ai sensi dell'articolo 8 dei Patti parasociali.
6. In caso di risoluzione del Contratto la Società, qualora richiesto dal Comune, dovrà comunque assicurare la continuità della gestione del Servizio ad essa affidato, alle condizioni di cui al presente Contratto, espletando quest'ultimo fino alla stipula dell'eventuale nuovo Contratto o fino al momento in cui la gestione sia affidata ad altri e comunque per un periodo massimo di ___ mesi.
7. Alla Società è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto.

Art. 14 Cessione del Contratto di servizio

1. È fatto divieto alla Società di cedere a terzi il presente Contratto.

Art. 15 Tutela degli utenti e dei lavoratori

1. La Società si dota di una Carta dei servizi, anche a norma dell'articolo 11 del D.lgs. 286/1999.
2. La Società assicura la tutela dei lavoratori in base alla normativa in vigore e alla contrattazione collettiva di riferimento, anche con specifico riguardo alle imprese delle quali si avvalga per lo svolgimento delle attività.

Art. 16 Foro competente

1. Per tutte le controversie derivanti dal presente Contratto è competente il Foro di Modena.

Art. 17 Trattamento dei dati

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- Il trattamento dei dati viene effettuato in conformità al D.lgs. 196/2003 esclusivamente per finalità attinenti all'attuazione del presente Contratto.
- I titolari del trattamento sono rispettivamente il Comune e la Società.

Art. 18 Spese e tasse

1. Le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto, ove dovute, saranno a carico della Società.

Allegato:

- Carta dei servizi.

Il Comune di Nonantola

_____S.r.l.
